

Visite ai parenti fuori Regione in Comuni confinanti, l'avvocato Biolé rispedito indietro dai carabinieri

di **Katia Bonchi**

01 Giugno 2020 - 11:51



Genova. Credeva, grazie all'**ordinanza 32/2020** della Regione Liguria che sembrava consentire le visite ai parenti in comuni limitrofi a quelli della Regione, di poter andare a trovare il padre che risiede a Bosio in provincia di Alessandria, al confine con la Liguria. Ma i carabinieri, che lo hanno fermato per un controllo, lo hanno gentilmente rispedito indietro spiegando che in Piemonte non c'era alcuna ordinanza che lo consentisse.

Ci è giustamente rimasto male l'**avvocato genovese Filippo Biolé** che dopo quasi tre mesi pensava legittimamente di poter rivedere il proprio congiunto, ma a ben leggere il testo dell'ordinanza è possibile capire che **il provvedimento del governatore Toti aveva valore solo in caso fosse in qualche modo richiamato in un'ordinanza della Regione Piemonte**, cosa che non è avvenuta a differenza di quanto hanno fatto Toscana ed Emilia Romagna. Il governatore Cirio fin da subito fra l'altro a causa dei numeri dei contagi nella sua regione aveva escluso la reciprocità.

L'articolo 7 dell'ordinanza della Regione Liguria autorizza *"gli spostamenti nei comuni limitrofi di Regioni confinanti per consentire incontri con congiunti previa comunicazione dei presidenti di Regione dei territori interessati ai Prefetti competenti"*.

La Regione Liguria, carte alla mano, dimostra di aver **comunicato correttamente ai prefetti competenti**, la propria ordinanza e di averlo fatto “in accordo con il governatore Cirio”.

Tuttavia se - come è accaduto - il governatore del Piemonte non ha a sua volta ratificato il provvedimento e non ha autorizzato per iscritto la deroga al **decreto legge del governo del 16 maggio (che vieta gli spostamenti tra Regioni fino al 2 giugno compreso “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute)**, evidentemente per le forze dell’ordine addette ai controlli lo spostamento non era consentito.

Quello che forse ha creato confusione è stata probabilmente una comunicazione un po’ frettolosa di un punto dell’ordinanza in realtà giuridicamente complesso. Qualche addetto ai lavori fra l’altro solleva rispetto al punto un problema di *illegittimità* di questa deroga rispetto al decreto legge che contiene un divieto esplicito ad eccezione dei noti motivi (comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute).

L’ordinanza 32/2020 della Regione Liguria **si appoggia per giustificare la deroga a una nota del ministero della Salute** che riporta nelle premesse dell’ordinanza stessa in cui “si precisa che rimane ferma la possibilità di valutare e declinare le diverse ipotesi di spostamento, anche al di fuori della regione di residenza che si ritiene rientrino nei casi di assoluta urgenza”. E **la Regione Liguria ha ritenuto che gli incontri tra congiunti in regioni confinanti possano considerarsi “casi di assoluta urgenza”** fermo restando il rientro in giornata nella propria abitazione principale”.

Diciamo che l’**interpretazione** della Regione Liguria va ben oltre quella del decreto legge che anche nelle **faq ministeriali** chiarisce che fino al 2 giugno “gli spostamenti al di fuori della propria regione restano consentiti esclusivamente per ragioni di lavoro, assoluta urgenza ovvero per motivi di salute propri o di un parente stretto che ne abbia necessità”.

Ma il governo non ha ritenuto di impugnare l’ordinanza con una sorta di silenzio assenso. In ogni caso è ormai questione di ore: **dalla mezzanotte del 2 giugno** infatti gli spostamenti tra le regioni saranno consentiti per qualunque motivo.